

chè il prelato venetiano, per la pubblica professione del chiericato, ha commercio col ministro del pontefice, si perchè questa pratica ha già ricevuto approbatione dall'uso; onde non riuscirebbe che molto violenta una assoluta prohibitione di questa pratica, e più violenta ancora dovrebbe esser la pèna di chi trasgredisse l'uno et l'altro. Perciò sarebbe più di scandalo che di beneficio pubblico; onde questo male si conosce, si biasima, ma si trascura. Convienè perciò alla prudenza del magistrato nostro ricavare alcun beneficio anco dal male stesso, giachè il male si è reso inevitabile. Per tanto resti terminato che noi et li successori nostri debbano applicarsi a fare matura consideratione delle persone di quelli prelati venetiani, che sono soliti più degli altri di habitare di questa città, perchè quelli che se fermano puntuali alle loro residenze, come non sono causa di comunicare il secreto, così per la lontananza loro non potriano prestare il servizio che si dirà, et tra questi che vivono più presenti scielierne uno che habbi conditione di buon zelo verso la patria, di ingegno habile a maneggiare un negozio, et bisognoso di migliorare le sue fortune, come sarebbe in questa consideratione per esempio un vescovo di titolo. Scelta che sij la persona fare che con ogni riguardo s'abbochi prima con alcuni di noi inquisitori, et per ultimo con tutti tre; et a questo prelato resti offerito un premio sicuro di cento ducati al mese, acciò in ogni occorrenza pubblica riceva ordine circospetto dal secretario nostro di portare per via di avviso et raccordo alla notitia di monsignor Nuncio alcuna deliberatione secreta de' savij, non per anco da loro proposta al senato, quale in caso dell'alcun